



REGOLAMENTO PER L'ACCESSO ALL'AREA DI SGAMBAMENTO PER CANI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 13.10.2021

SOMMARIO

ART. 1 – OGGETTO, FINALITA' E PRINCIPI GENERALI	3
ART. 2 – DEFINIZIONI	3
ART. 3 – AMBITO D'APPLICAZIONE	3
ART. 4 – INDIVIDUAZIONE DELL'AREA.....	3
ART. 5 – ONERI E OBBLIGHI DEL COMUNE.....	3
ART. 6 - CONVENZIONI/ACCORDI PER LA GESTIONE DELL'AREA	4
ART. 7 - ONERI OBBLIGHI E DIVIETI PER I FRUITORI	4
ART. 8 – APERTURA DELL'AREA	5
ART. 9 – ATTIVITA' DI VIGILANZA E SANZIONI	5
ART. 10 – ENTRATA IN VIGORE.....	6

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO ALL'AREA DI SGAMBAMENTO PER CANI

ART. 1 – OGGETTO, FINALITA' E PRINCIPI GENERALI

Il presente regolamento detta norme finalizzate a garantire la fruizione, a titolo gratuito, delle aree di sgambamento per cani, in condizioni di sicurezza per le persone, cose e animali.

Le aree di sgambamento per cani sono costituite al fine di migliorare il benessere dei cani attraverso la libera attività motoria in ampi spazi, riservati ed opportunamente protetti rispetto alla restante utenza delle aree a verde pubblico. Può usufruire di tale spazio chiunque posseda uno o più cani. Il detentore del cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde sia civilmente sia penalmente dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocate dall'animale stesso.

ART. 2 – DEFINIZIONI

1. **Area di sgambamento per cani:** area verde comunale, opportunamente recintata e segnalata con un cartello riportante la dicitura “Area di sgambamento cani”, ove è consentito l’accesso ai cani anche non tenuti al guinzaglio e privi di museruola, purché sotto la vigilanza costante ed attiva dei loro proprietari/detentori e nel rispetto delle regole contemplate nel presente regolamento.

2. **Detentore:** persona fisica che a qualsiasi titolo ha in custodia il cane nell’area di sgambamento per cani e al quale fanno capo tutte le conseguenti responsabilità civili e penali.

ART. 3 – AMBITO D’APPLICAZIONE

Le norme del presente regolamento si applicano esclusivamente alle aree di sgambamento per cani e ai fruitori delle medesime.

ART. 4 – INDIVIDUAZIONE DELL’AREA

Le aree di sgambamento, disciplinate dal presente Regolamento, di proprietà comunale o comunque in uso a qualsiasi titolo all'Amministrazione comunale, saranno individuate di volta in volta dall'Amministrazione Comunale, debitamente attrezzate come di seguito, ed indicheranno, con apposita cartellonistica, le norme comportamentali da tenere al proprio interno.

ART. 5 – ONERI E OBBLIGHI DEL COMUNE

Per rendere agibili le aree attrezzate esistenti e per le aree di nuova realizzazione, per gli scopi del presente Regolamento, l'Amministrazione Comunale si fa carico delle seguenti opere:

- 1) recinzione dell'area con impiego di paletti in metallo e rete metallica plastificata di almeno cm. 180 per le aree di nuova realizzazione;
- 2) cancelletto pedonale in rete metallica plastificata di ingresso ad apertura libera, per consentire l'apertura/chiusura sia dall'interno che dall'esterno;
- 3) eventuale cancello carrabile in rete metallica plastificata per permettere l'accesso ai mezzi di servizio, dotato di serratura o catena con lucchetto;
- 4) fornitura e posa di cestini per la raccolta dei rifiuti;
- 5) presa d'acqua per l'abbeveraggio degli animali con fontanella a pulsante, se l'area dispone di allacciamento alla rete idrica;
- 6) l'ubicazione delle aree sgambamento, ove possibile, terrà in considerazione la presenza di pubblica illuminazione o prevederà eventuale installazione di apposita illuminazione per consentire la fruizione dell'area anche nelle ore serali.

7) l'ubicazione delle aree sgambamento, ove possibile, terrà in considerazione la presenza di alberi per fornire zone d'ombra nel periodo estivo e, se non presenti, prevederà la piantumazione di piante subito al di fuori della recinzione con assistenza irrigua nel periodo estivo per i primi 2 anni.

8) una o più panchine a seconda della dimensione dell'area

9) installazione di cartello sul cancello d'ingresso pedonale con la dicitura "Area sgambamento cani" e riportante gli estremi delle vigenti norme in materia e del presente regolamento.

L'Amministrazione si farà inoltre carico dello svuotamento periodico dei cestini, della cura e potatura delle alberature e delle siepi e dello sfalcio dell'erba .

In tutto o in parte gli obblighi del presente articolo potranno essere assunti da Associazioni di volontariato tramite convenzione/accordi con il Comune, come di seguito indicato.

ART. 6 - CONVENZIONI/ACCORDI PER LA GESTIONE DELL'AREA

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di avvalersi di associazioni per la gestione e manutenzione dell'area di sgambamento per cani ovvero per organizzare iniziative di pubblica utilità.

In quest'ultimo caso l'utilizzo dell'area verrà autorizzato di volta in volta dall'Amministrazione comunale che potrà altresì concedere deroga ad alcune disposizioni del presente regolamento, sotto il controllo attivo e costante e la piena responsabilità, civile e penale, dell'Associazione.

ART. 7 - ONERI OBBLIGHI E DIVIETI PER I FRUITORI

1. I detentori possono accedere con il proprio cane all'interno dell'area di sgambamento per cani, purché ciò avvenga sotto il loro costante controllo, soltanto qualora siano in grado di avere la piena, continua e assoluta padronanza sull'animale e dopo aver verificato che nell'area non ci siano cani incompatibili con altri soggetti. In ogni caso dovranno garantire la tutela dell'incolumità pubblica.

2. E' vietato ai detentori di accedere con cani che abbiano precedentemente aggredito ovvero morsicato persone o animali o comunque qualora il cane si sia dimostrato aggressivo/pericoloso.

4. I detentori devono comunque essere muniti di guinzaglio e di idonea museruola e trattenere i loro animali ogni qualvolta se ne presenti la necessità o l'opportunità a tutela dell'incolumità degli altri utenti (persone e cani) eventualmente presenti nell'area.

5. Per motivi di sicurezza, l'accesso all'area in parola è riservato esclusivamente ai detentori e ai loro cani. Il cane non può entrare da solo.

6. Ciascun detentore potrà portare all'interno dell'area di sgambamento un numero di cani pari al massimo consentito.

7. Su tutta l'area di sgambamento è vietato svolgere attività di addestramento cani (da caccia, da difesa, da guardia ecc.). Tale divieto potrà essere temporaneamente ed occasionalmente sospeso dall'Amministrazione comunale per consentire la concessione in uso dell'area ad Associazioni (es. Associazioni cinofile) per attività didattico/educative riguardanti la cultura del benessere animale, la promozione di attività terapeutiche tipo pet therapy o di attività di integrazione uomo-animale, tipo agility dog.

8. Coloro che entrano nell'area di sgambamento per cani devono richiudere immediatamente i cancelli, assicurandosi che siano ben serrati ed evitare sempre che durante il loro accesso i cani presenti possano scappare.

9. L'accesso contemporaneo all'area è consentito ad un massimo di 4 cani. Qualora nell'area di sgambamento vi siano 4 cani e all'esterno altri in attesa, la permanenza dei cani all'interno non deve superare i 30 minuti.

10. E' vietato l'accesso a cani femmina nel periodo del calore

11. E' vietato somministrare alimenti, del tipo cibo nella ciotola, ai cani all'interno dell'area. E' altresì vietato ai fruitori dell'area di introdurre e consumare alimenti di qualsiasi tipo.

12. E' vietato l'uso di oggetti finalizzati a far giocare i cani, ad esempio palle da riporto, frisbee e simili che possano creare fonte di eccitazione per i cani al punto di farli azzuffare.

13. L'igiene dell'area è affidata prioritariamente all'educazione dei detentori. A garanzia dell'igiene e a tutela del decoro, è fatto obbligo ai detentori dei cani di:

a) essere muniti di attrezzatura idonea alla raccolta delle deiezioni solide;

b) raccogliere immediatamente le eventuali deiezioni solide del proprio cane e provvedere a depositarle negli appositi contenitori presenti nell'area;

c) impedire al proprio cane di scavare buche e comunque ricoprirle immediatamente

14. E' fatto divieto di lavaggio del cane utilizzando l'acqua della fontanella, ove presente all'interno dell'area di sgambamento

In tutta l'area inoltre è proibito lasciare a terra qualsiasi tipo di rifiuto ed introdurre mezzi motorizzati o biciclette

Gli utilizzatori dell'area sono tenuti a dare immediata comunicazione all'Amministrazione Comunale della presenza sull'area stessa di eventuali manomissioni, guasti e/o pericoli.

ART. 8 – APERTURA DELL'AREA

L'area di sgambamento cani è aperta tutti i giorni. Ad ogni ingresso sarà affissa, chiara e ben visibile, apposita cartellonistica con la dicitura "Area sgambamento cani", riportante gli estremi delle vigenti norme in materia e del presente regolamento, le principali norme comportamentali da tenere al proprio interno e l'indicazione che chiunque accede all'area:

1. Ha preso visione delle disposizioni e delle regole di gestione stabilite nel presente Regolamento;
2. Accetta incondizionatamente le norme e le regole contenute nel presente Regolamento;

ART. 9 – ATTIVITA' DI VIGILANZA E SANZIONI

La funzione di vigilanza circa il corretto utilizzo dell'area di sgambamento è svolta dal Corpo di Polizia Locale.

Ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs 18.8.2000, n. 267 e del Capo I della Legge 24.11.1981, n. 689, per le violazioni alle norme di cui al presente regolamento, fatte salve eventuali sanzioni stabilite da altre norme di legge o regolamentari, si applica la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00.

L'attività di controllo può essere svolta anche da Corpi o Associazioni che svolgono attività di controllo in materia ambientale, con le quali il Comune di Pianoro ha in essere una Convenzione che contempla anche questa attività di vigilanza.

ART. 10 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio comunale o alla data di esecutività della deliberazione di approvazione se successiva.